

## **REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 16.05.2012**

**COMUNE DI ROGNO**

**( Provincia di Bergamo)**

## **REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI**

### **Art. 1**

#### **(Finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, da parte di terzi, in attuazione delle disposizioni vigenti.
2. Le attività di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

### **Art. 2**

#### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "contratto di sponsorizzazione" un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune di Rogno, denominato sponsee, offre, nell'ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative e altro, ad un terzo, denominato sponsor – che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, a titolo gratuito – la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, servizi e simili, nei modi previsti dal Contratto;

b) per "sponsorizzazione" ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;

c) per "sponsor", ai sensi dell'art.119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il soggetto privato ( persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;

d) per "sponsee" il soggetto sponsorizzato, cioè il Comune di Rogno;

e) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

2. Dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un'iniziativa o di un'opera di pubblico interesse.

### **Art. 3**

#### **(Funzione della sponsorizzazione)**

1. Le sponsorizzazioni rappresentano strumenti tramite i quali il Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali finalizzati alla:

- a) realizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di promozione turistica;
- b) realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rientri nelle competenze del Comune;
- c) interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004;
- d) esecuzione di scavi e sondaggi archeologici;
- e) programmazione, progettazione ed esecuzione di iniziative e di OO.PP.;
- f) concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
- g) realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri dell'amministrazione comunale;
- h) manutenzione e restauro di edifici di proprietà e/o di beni culturali;
- i) ogni altra attività di interesse pubblico.

2. Nell'ottica del conseguimento di un pubblico beneficio nonché di economie di bilancio e gestione, le sponsorizzazioni potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente dal soggetto sponsorizzante o da altro soggetto investito di tale onere dal soggetto sponsorizzante.

#### **Art. 4**

##### **(Procedure di selezione dello sponsor)**

1. L'individuazione dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto l'acquisizione o la realizzazione di lavori, e forniture a cura e spese dello sponsor per importi superiori ad € 40.000,00i si applicano inoltre le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
3. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 199 -bis del Codice dei contratti ( comma 2 -bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006
4. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto disposto al successivo comma 10 e ai successivi art.5 e 8. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, inserimento nel sito internet comunale ed in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per la maggiore conoscenza e partecipazione.
5. L'avviso, di cui al precedente comma, deve recare in particolare:
  - l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico oggetto di sponsorizzazione;
  - l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della pubblicità;
  - le modalità e i termini di presentazione dell'offerta e le eventuali garanzie richieste;
  - l'importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;

- i criteri di scelta nel caso di presentazione di più offerte .

6. Ove pervenga all'Amministrazione, da parte di un soggetto sponsor, una proposta di sponsorizzazione finalizzata ad un determinato evento e /o esecuzione di un'opera, il competente Responsabile di servizio competente, valutata opportunità e rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e previo parere favorevole della Giunta Comunale, predispone apposito avviso da pubblicare con le modalità previste al comma 2 che preveda, come importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente.

7. L'avviso manifesta l'intento dell'Amministrazione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni finalizzate al finanziamento dell'evento. Alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, il competente Responsabile di servizio procederà alla valutazione nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso e nel disciplinare o capitolato. L'originario soggetto promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario.

8. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, almeno:

- a. il bene, l'attività, il progetto o l'iniziativa che si intende pubblicizzare;
- b. il corrispettivo della sponsorizzazione;
- c. l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso e disciplinare o capitolato.

9. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:

a) per le persone fisiche:

- di avere, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'inesistenza di ogni situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentati;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

c) per i soggetti pubblici:

- il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentati;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

9. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

10. In caso di sponsorizzazioni, anche a carattere pluriennale, il cui importo o valore risulti complessivamente superiore a € 1.000.000,00, si procederà all'individuazione del contraente attraverso procedure ad evidenza pubblica.

11. L'offerta di sponsorizzazione è approvata con determinazione del competente Responsabile di Servizio.

12. Ove pervengano più offerte, esaurita la fase di selezione secondo i criteri elencati negli articoli precedenti, viene approvata, con apposita determinazione del competente Responsabile di servizio, la graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.

13. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per il Comune sulla base dei punteggi attribuiti in ragione del valore economico e degli eventuali criteri qualitativi fissati nell'avviso quali, a titolo esemplificativo: convenienza dell'Amministrazione ad acquisire lo sponsor nella propria disponibilità, fiducia ed immagine dello sponsor per gli effetti di ritorno della pubblicizzazione dell'evento, eventuali servizi aggiuntivi e simili.

14. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal competente Responsabile del servizio.

#### **Art. 5**

##### **(Affidamento diretto)**

1. Potrà procedersi all'affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi:

- in caso siano state esperite senza esito le procedure di cui al precedente art. 4;
- in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati alla particolare natura dell'evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati;
- nel caso di sponsorizzazioni il cui valore economico sia inferiore a € 40.000,00;
- nel caso di atto di mecenatismo di cui al successivo art.8.

#### **Art. 6**

##### **(Esclusione e rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili)**

1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente regolamento, quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che siano stati oggetto di rescissione di contratti o concessioni da parte del Comune di Rogno a causa di gravi inadempienze, negligenza, malafede, con provvedimento divenuto inoppugnabile.

2. La Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:

- ritenga sussista un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività o la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

4. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;

- messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.

## **Art.7**

### **(Sponsorizzazione di opera pubblica)**

1. L'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l'esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche.
2. I contratti stipulati ai sensi del precedente comma 1 contengono l'esatta individuazione e quantificazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
3. Ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006, gli sponsor che effettuano direttamente lavori a corrispettivo delle sponsorizzazioni di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere qualificati ai sensi di legge. Analogamente è richiesta la qualificazione ai sensi di legge nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti direttamente dallo sponsor ma da un soggetto individuato dallo sponsor.
4. Ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto la realizzazione o manutenzione di un'opera pubblica di importo superiore ad € 40.000,00 si applicano inoltre le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti.
5. Una volta conclusa la procedura di selezione dello sponsor in base a quanto previsto al precedente art.4, la realizzazione dell'opera pubblica avverrà ai sensi delle prescrizioni della vigente normativa in materia di lavori pubblici.

## **Art. 8**

### **(Atto di mecenatismo)**

1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di negoziazione diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.

## **Art. 9**

### **(Aspetti fiscali)**

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

## **Art. 10**

### **(Verifiche e controlli)**

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile del servizio competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, dei contenuti tecnici e dei risvolti qualitativi e quantitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione e comunque l'immediato intervento dello sponsor per il ripristino sui livelli ottimali della prestazione convenuta.

4. Nel caso di sponsorizzazioni di cui all'art. 10, le attività di cui al comma 2 dell'art. 26 del D. Lgs.163/2006 debbono consistere nella vigilanza e sorveglianza, da parte del Responsabile di servizio competente, o del responsabile del procedimento nel caso di soggetto diverso, con particolare riferimento al rispetto della sicurezza dei lavoratori. Le finalità di cui al presente comma sono perseguite dall'ente altresì:

a) mediante individuazione del coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, se necessari ai sensi della normativa in vigore;

b) mediante individuazione del/i soggetto/i per l'espletamento del ruolo di cui all'art. 130 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (direzione lavori) secondo le modalità di cui al Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs.163/2006;

c) mediante individuazione del/i soggetto/i per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (collaudo) secondo le modalità di cui al Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs.163/2006.

5. Le spese inerenti agli incarichi di cui ai punti precedenti saranno poste a carico dello sponsor.

#### **Art. 11**

##### **(Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni)**

1. Le somme previste nei capitoli di spesa e non utilizzate a seguito della stipula del contratto di sponsorizzazione sono considerate risparmi di spesa.

2. I risparmi di spesa di cui al precedente comma possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

a) nella misura del 75% finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio;

b) la restante quota del 25% costituisce economia di bilancio.

3. L'assegnazione di quote di risorse a favore delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell' 01 aprile 1999 sarà stabilita di volta in volta da parte della Giunta Comunale nel rispetto della normativa in materia.

#### **Art. 12**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. 3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

### **Art. 13**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, ai sensi del vigente statuto comunale, entra in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio on line per 15 giorni da effettuarsi dopo che sia divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione.